RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 11

Amministrazione dell'OPAFS

Allo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese. Ai relativi servizi e' preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore. Il direttore da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del personale stesso e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. L'equiparazione delle funzioni e' stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	I — L'ordinamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-11-amministrazione-dell-opafs

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it